



**TRIBUNALE DI TRANI**  
Ex Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice O. della Sezione Dott. [redacted] all'udienza del giorno [redacted] ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

[redacted] ([redacted]), nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] alla Via [redacted]

**LIBERO - CONTUMACE**

**DIFENSORE DI UFFICIO: Avv. [redacted]**

**I M P U T A T O**

Per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 660, 594 e 527 c.p., perché, in più occasioni ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, offendeva l'onore e il decoro di [redacted], commettendo il fatto con tre videotelefonate nelle quali le mostrava il suo pene, masturbandosi, così anche arrecandole notevole disturbo e commettendo l'atto osceno in luogo pubblico, essendo tali telefonate ricevute dalla stessa sulla pubblica via.

In [redacted] di [redacted] dal 15/10/2007 al 22/10/2007

Con la recidiva reiterata specifica.

N. [redacted] Sentenza  
N. [redacted] R.G. Notizie R.  
N. [redacted] R.G. Sezione

DEPOSITATA in Cancelleria

il [redacted]  
il cancelliere

NOTIFICA sentenza al contumace

il [redacted]  
Ricezione comunicazione sentenza da parte del P.G.

il [redacted]

**ATTO DI IMPUGNAZIONE**

APPELLO addi .....  
RICORSO  
proposto dal imputato  
difensore  
Ricezione comunicazione dal P.M.

il .....  
Ricezione comunicazione dal P.G.

il .....

**ATTO DI IMPUGNAZIONE**

APPELLO addi .....  
RICORSO  
proposto dal P.M.  
P.G.

Notifica  
il ..... all'imputato

Notifica il ..... al  
difensore

**APPELLO INCIDENTALE**

P.M.  
il .....  
P.G.

Notifica  
il ..... all'imputato

Notifica il ..... al  
difensore

**APPELLO INCIDENTALE**

imputato addi .....  
difensore  
Ricezione comunicazione dal P.M.

il .....  
Ricezione comunicazione dal P.G.

il .....  
Diventa esecutiva

il .....  
Il Cancelliere C1

Copia conforme sentenza per  
esecuzione [redacted]  
al P.M. il [redacted]

Comunic. a P.S. il [redacted]

MOD. 2 / S.G. [redacted]

MOD. 3 / S.G. [redacted]

REDATTA SCHEDA [redacted]

4 LUG. 2014

Trasmesso estratto ex. Art. 15 regolamento al P.M. Trani il  
Comunicato al P.G. di Bari mediante trasmissione di copia il

Le parti hanno concluso così come segue

**IL P.M.:** condanna al minimo della pena.

**IL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE:** si associa.

**IL DIFENSORE DELL' IMPUTATO:** assoluzione perché il fatto non sussiste,  
in subordine ai sensi dell'art. 530 cpv..

## FATTO E DIRITTO

Dopo rituale notifica del decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. e svolgimento dell'istruttoria dibattimentale - con acquisizione di prove dichiarative e documentali - le parti concludevano come riportato in epigrafe e il Giudice - al termine della camera di consiglio - pronunciava come da dispositivo.

Il compendio probatorio acquisito nell'istruttoria dibattimentale ha consentito di verificare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e ciò permette, senza alcun margine di dubbio, di emettere una sentenza di condanna a carico del prevenuto.

La vicenda, attraverso le risultanze dibattimentali, può essere ricostruita nei termini seguenti: il giorno [redacted] verso le ore 15.20 [redacted] [redacted] nel mentre si trovava a bordo dell'autovettura condotta da un suo amico, tale [redacted] [redacted], riceveva una videochiamata nel corso della quale lo sconosciuto interlocutore, dopo essersi mostrato in viso, indirizzava la video camera del telefonino verso il proprio pene; a seguito di ciò la [redacted] terminava forzatamente la videochiamata.

Qualche minuto più tardi, verso le ore 15.30 circa, [redacted] [redacted] riceveva una nuova video telefonata da un numero privato nel corso della quale il medesimo ignoto soggetto chiamante, dopo aver mostrato il proprio viso, indirizzava la camera del videotelefono verso il proprio pene mostrandosi intento a praticarsi un atto masturbatorio; la vittima, nel mentre era ancora in corso la videochiamata, tempestivamente si recava presso la Stazione dei Carabinieri di [redacted] di [redacted] ove invitava il militare in servizio a visionare la videochiamata ancora in corso, fatto questo che consentiva l'accertamento *de visu* da parte del militare [redacted] [redacted] dell'atto masturbatorio dell'ignoto chiamante il quale peraltro, alla

vista del militare attraverso il videotelefono, terminò bruscamente la chiamata.

Avviate le indagini, i militari accertavano, attraverso i tabulati telefonici delle chiamate in ingresso sull'utenza telefonica della persona offesa nel giorno e negli orari in contestazione, che le chiamate erano state effettuate dall'utenza telefonica [REDACTED] intestata all'odierno imputato.

Tali evenienze, desumibili dall'annotazione di servizio del [REDACTED] nonché dal verbale di Sit rese da [REDACTED] [REDACTED] in data 23/10/2006 innanzi ai Carabinieri di [REDACTED] di [REDACTED] e dai tabulati telefonici, acquisiti agli atti sull'accordo delle parti, non lasciano margini di dubbio sulla sussistenza degli elementi costitutivi di tutti i reati contestati né in ordine alla ascrivibilità degli stessi all'odierno imputato.

In particolare, con riferimento alla configurabilità del reato di cui all'art. 527 c.p., va osservato che la fattispecie deve ritenersi pienamente integrata nei fatti per come ricostruiti.

Secondo la giurisprudenza, per integrare il reato di atti osceni occorre che l'atto abbia, intenzionalmente, una non equivoca attinenza con la sfera sessuale. Sulla base di questo criterio discretivo, si è ritenuto, ad esempio, che "integra il delitto di atti osceni in luogo pubblico, e non la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, la condotta consistente nello sbottonarsi i pantaloni ed esporre in pubblico i genitali, toccandoli, in quanto l'intenzionalità di tali gesti ha inequivoca attinenza con la sfera sessuale piuttosto che con il comune senso di decenza" (Sez. 3, 25.3.2010, n. 15676, S., 246971); o "l'esibizione dell'organo genitale maschile con palpeggiamento simulatorio di una masturbazione, in quanto tale condotta lede

palesemente il comune sentimento del pudore attinente alla verecondia sessuale" (Sez. 3, 5.11.2008, n. 46356).

Ebbene l'imputato è stato visto dalla persona offesa, nel corso di una videochiamata alla stessa indirizzata, con il pene ben in vista ed intento a masturbarsi, fatto che certamente integra la fattispecie degli atti osceni in luogo esposto al pubblico.

Il delitto di atti osceni in luogo pubblico è reato di pericolo, per l'esistenza del quale è sufficiente la possibilità, in astratto, che altri scorga ciò che in detto luogo si compie e nella specie non vi è dubbio che altri abbiano assistito all'atto masturbatorio, come dichiarato dal teste [redacted] che ebbe a vedere l'atto attraverso lo schermo del videotelefono in uso alla persona offesa.

L'antigiuridicità penale del comportamento posto in essere dall'imputato integra la condotta degli atti osceni in luogo pubblico in pregiudizio della minore infradiciotenne [redacted] [redacted] anche sotto il profilo soggettivo posto che l'elemento psicologico del reato in contestazione è integrato dal dolo generico e, cioè, dalla consapevolezza di trovarsi in luogo pubblico o esposto al pubblico mentre si compiono atti idonei a turbare il sentimento collettivo della più elementare costumatezza (Cass. 3.10.1997 n. 8959) e comunque nella specie non può dubitarsi dell'intenzione dell'imputato di essere visto mentre si masturbava atteso che, come emerso dalle acquisizioni dibattimentali, questi dopo aver mostrato il proprio volto rivolgeva la camera dell'apparecchio telefonico verso il proprio pene proprio al fine di far assistere chiaramente la persona chiamata all'atto masturbatorio.

Nella fattispecie in esame la condotta realizzata da [redacted] [redacted] - ed ossia esibizione del proprio pene con contestuale comportamento masturbatorio - concretizza anche l'elemento

obiettivo del reato di cui all'art. 594 c.p., perchè pacificamente atto offensivo dell'onore e del decoro della minorenni pur nel correlato consolidarsi della tolleranza e dell'assuefazione al cattivo gusto e alla diffusa volgarità.

Sotto il profilo psicologico, peraltro, va ricordato che in tema di delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un "*animus iniuriandi vel diffamandi*", ma è sufficiente il dolo generico (consapevolezza della potenzialità offensiva del gesto o delle parole e volontà di rivolgerle), che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso anche di un gesto chiaramente diretto alla persona offesa e suscettibile di essere recepito dalla stessa come manifestazione di disprezzo della sua persona (v. Sez. 5<sup>a</sup> sentenza n. 4845 del 4-4-1990).

Va invece dichiarato il non doversi procedere per la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. in quanto estinta per prescrizione, essendo decorso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 157 c.p., comma 1 e art. 161 c.p., comma 2, il termine massimo di prescrizione di cinque anni.

La prescrizione dei reati (anni 5 a decorrere dal 22/10/2007, data dell'ultima condotta ascritta all'imputato), non emergendo dall'esame degli atti significative sospensioni della prescrizione, è maturata il 22 ottobre 2012 e dunque in epoca antecedente alla presente sentenza.

In tale ipotesi il Giudice può emettere una pronuncia diversa da quella per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione solo nel caso in cui le prove rendano evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato.

Perché possa applicarsi, infatti, la norma di cui all'art. 129 cpv c.p.p., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di

estinzione del reato, è necessario che risulti evidente dagli atti processuali la prova dell'insussistenza del fatto, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o, infine, che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In tema di declaratoria di causa di non punibilità nel merito, rispetto a causa estintiva del reato, il concetto di "evidenza", richiesto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004).

Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa, non può ritenersi che risulti evidente l'esistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cpv. c.p.p. nei confronti dell'imputato ma al contrario, tenuto conto delle evidenze processuali, emerge la prova della colpevolezza dello stesso. Affermata la penale responsabilità del prevenuto, non resta che procedere alla determinazione della pena da infliggere.

In applicazione dei criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., e concesse le attenuanti generiche, si stima congrua pena da infliggere quella di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il precedente dell'imputato unitamente alla spregevolezza ed odiosità del fatto appaiono argomenti sufficienti per la reiezione di entrambi i benefici di legge in quanto espressione di una personalità negativa del reo e manifestazioni di evidente incapacità di costante autocontrollo, idonei a fondare la prognosi negativa sui suoi futuri comportamenti.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 531 c.p.p.

**DICHIARA**

non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 660 c.p. perché estinto per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

### DICHIARA

l'imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 527 e 594 c.p. a lui ascritti in rubrica e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione sotto quello più grave di cui all'art. 527 c.p. e concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

### CONDANNA

l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, sin da ora liquidando una provvisoria immediatamente esecutiva di Euro 2.500,00 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa dalla stessa sostenute che si liquidano in Euro 1.200,00, oltre IVA e CAP come per legge.

Fissa in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in ~~\_\_\_\_\_~~ addì ~~\_\_\_\_\_~~

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

~~\_\_\_\_\_~~  
*[Handwritten signature]*



IL G.O.T.

~~\_\_\_\_\_~~  
*[Handwritten signature]*

N. 657/14 Reg. REP.  
Registrato a debito al leg. eredità Beretta  
el n. ~~\_\_\_\_\_~~ - € 200,00  
10 DIC 2014

~~\_\_\_\_\_~~  
*[Handwritten signature]*